



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
DEL 4 MARZO 2018

ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

APPENDICE

LA DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 10/2017

§ I. – Premessa.

La legge regionale n. 2/2005, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 10/2017, introduce importanti novità al sistema elettorale noto come “*Tatarellum*”, pur non mutandone i tratti essenziali, dal momento che, per quanto non previsto espressamente dalla stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995 e le altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia.

[Articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. n. 2/2005]

§ II. – Indizione delle elezioni e circoscrizioni elettorali.

II.I. Indizione delle elezioni.

Secondo quanto previsto dalla legislazione statale, gli organi elettivi della Regione durano in carica per cinque anni³⁰, salvo l’eventualità dello scioglimento anticipato del

³⁰ Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 165/2004 “*Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno*

Consiglio regionale nei casi previsti.

Il combinato disposto delle disposizioni statali e regionali prevede espressamente che le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e possono essere svolte a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale³¹.

[Articolo 5, comma 1, della l.r. n. 2/2005 e articolo 5 della l. n. 165/2004]

Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale³², le elezioni devono avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale stesso.

[Articolo 5, comma 1, della l.r. n. 2/2005]

Tale previsione è frutto delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10/2017 che hanno consentito di

luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori?

³¹ Le elezioni regionali sono state indette con il decreto del Presidente della Regione n. T00001 del 5 gennaio 2018.

³² Le cause di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, previste espressamente dalla normativa statutaria, sono le seguenti:

- dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri che comportano le dimissioni della Giunta [art. 19, comma 4, Statuto];
- mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio [art. 43, comma 1, Statuto];
- dimissioni volontarie, rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente della Regione [art. 44, comma 1, Statuto].

adeguare la disciplina regionale alle nuove disposizioni introdotte a livello statale concernenti il termine entro cui effettuare le elezioni in caso di scadenza naturale, colmando altresì una lacuna presente nella legislazione regionale che non precisava espressamente il termine entro il quale effettuare le elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

Al fine poi di garantire l'ottimale gestione del procedimento elettorale, la legge regionale ha previsto che il Presidente della Regione possa assumere le necessarie iniziative con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica.

[Articolo 9-bis della l.r. n. 2/2005]

II.II. Circoscrizioni elettorali.

Le nuove disposizioni regionali, in linea con il precedente sistema, prevedono cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della provincia o dell'area metropolitana (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma).

[Articolo 4, comma 1, della l.r. n. 2/2005]

Alla ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni si provvede dividendo il numero della popolazione residente nella Regione per i quattro quinti (quaranta) dei componenti del Consiglio regionale, Presidente della Regione escluso, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni singola circoscrizione. La popolazione viene calcolata in proporzione a quella che risulta residente all'ultimo censimento generale. La ripartizione dei seggi è effettuata con decreto del Presidente della Regione che

viene adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali³³.

[Articolo 4, commi 2 e 3, della l.r. n. 2/2005]

§ III. – Presentazione delle liste.

III.I. Numero dei candidati e pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Per la presentazione delle liste occorre tener presente che le stesse devono contenere un numero di candidati nel rispetto dei seguenti parametri:

- Circoscrizione della Città metropolitana di Roma Capitale: da 22 a 32 candidati;
- Circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone: da 4 a 6 candidati;
- Circoscrizione della Provincia di Viterbo: da 2 a 4 candidati;
- Circoscrizione della Provincia di Rieti: 2 candidati.

[Articolo 8, comma 5-bis, della l.r. n. 2/2005]

Le liste circoscrizionali devono essere composte, pena l'inammissibilità, in egual misura da candidati di genere diverso. In caso di numero dispari dei candidati, la differenza tra il numero dei candidati di genere diverso non può superare un'unità.

[Articolo 3, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

³³ La ripartizione dei seggi è stata effettuata con il decreto del Presidente della Regione n. T00002 del 5 gennaio 2018.

Tale previsione trova fondamento nel principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive come previsto dall'articolo 4 della legge n. 165/2004, come modificata sul punto dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20.

III.II. Presentazione delle liste.

Per la presentazione delle liste, la legge regionale dispone l'esonero dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che siano espressione di gruppi consiliari o parlamentari costituiti alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

[Articolo 8, comma 1, della l.r. n. 2/2005]

Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere.

[Articolo 8, comma 2-bis, della l.r. n. 2/2005]

Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista.

[Articolo 8, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione. I candidati alla carica di Presidente dichiarano, all'atto della presentazione della candidatura di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

[Articolo 8, commi 3 e 4, della l.r. n. 2/2005]

§ IV. – Cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità, fermi restando i casi già previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 154/1981, la legge regionale prevede che siano ineleggibili, a Presidente e consigliere regionale:

- 1) i Sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai 20 mila abitanti;
- 2) i Presidenti delle province della regione;
- 3) il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale.

[Articolo 7, comma 1, della l.r. n. 2/2005]

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto solo se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La legge regionale, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165/2004, prevede la non immediata rieleggibilità del Presidente della Regione allo scadere del secondo mandato consecutivo, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

[Articolo 2, comma 5-bis, della l.r. 2/2005]

Per quanto concerne invece le cause di incompatibilità, restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali vigenti.

§ V. – Sistema Elettorale.

V.I. Elezione del Presidente della Regione ed elezione a consigliere del candidato Presidente secondo classificato.

Il Presidente della Regione viene eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale ed è membro dello stesso.

[Articolo 2, commi 1 e 4, della l.r. n. 2/2005]

Il Presidente è proclamato eletto dall'Ufficio centrale regionale. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni.

[Articolo 6, commi 1 e 2, lettera a), della l.r. n. 2/2005]

È altresì eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva allo stesso l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale n. 2/2005 o, in mancanza, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al candidato Presidente, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui, ovvero il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha

riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio.

[Articolo 2, comma 5, e articolo 6, comma 2, lettera a), della l.r. n. 2/2005]

V.II. Elezione dei quattro quinti dei Consiglieri.

I quattro quinti dei Consiglieri (quaranta) continuano ad essere eletti con il metodo proporzionale del quoziente corretto (c.d. quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale (CUR), secondo le modalità descritte all'articolo 15 dal primo all'undicesimo comma della legge n. 108/1968.

[Articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, della l.r. n. 2/2005]

V.III. Elezione di un quinto dei Consiglieri

Il restante quinto dei Consiglieri (dieci) è eletto anch'esso sulla base delle candidature presentate nelle liste circoscrizionali, secondo le operazioni descritte dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2/2005. È stato eliminato, quindi, il sistema di elezione dei restanti dieci consiglieri, basato sulle liste regionali (c.d. listino), precedentemente stabilito dalla legge n. 43/1995.

L'attuale sistema di elezione dei dieci consiglieri regionali non eletti su base proporzionale prevede, in particolare, l'attribuzione di un premio (di maggioranza e/o di minoranza) che, nel rispetto dei principi stabiliti

dall'articolo 4 della legge n. 165/2004, mira agevolare la formazione di una stabile maggioranza e, al contempo, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali, collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto, hanno già ottenuto con metodo proporzionale. È previsto, infatti, che se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60% dei seggi complessivamente assegnati al Consiglio (ovvero inferiore a 30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell'assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia.

Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può, in ogni caso, superare un quinto dei seggi (dieci), anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60% dei seggi consiliari.

Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi del premio è quello del quoziente naturale e dei più alti resti.

[Articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. n. 2/2005]

Qualora al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto sia sufficiente, invece, un numero di seggi inferiore a dieci ai fini del raggiungimento della soglia del 60% (trenta), i seggi non utilizzati sono assegnati ai gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti.

[Articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. n. 2/2005]

Se poi il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto avessero conseguito, già in sede

di riparto proporzionale, una percentuale di seggi pari o superiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio (trenta), in questo caso nessun seggio è attribuito alla maggioranza e tutti e dieci i seggi sono attribuiti alle liste collegate ai Presidenti non eletti.

[Articolo 6, comma 2, lettera d), della l.r. n. 2/2005]

Anche in questo caso, il metodo per la ripartizione dei seggi del premio di minoranza è quello del quoziente naturale e dei più alti resti.

Una volta individuati, in base alle operazioni sopra descritte, i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, si procede all'assegnazione degli stessi alle singole liste circoscrizionali. In particolare, è previsto il ricorso al metodo "*Sainte-Laguë*", in virtù del quale la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale è divisa per 1, 3, 5, 7, 9... sino a concorrenza del numero di seggi assegnati al relativo gruppo di liste. I seggi a disposizione sono assegnati alle liste circoscrizionali che ottengono i quozienti più alti. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti siano i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

[Articolo 6, comma 3, della l.r. n. 2/2005]

La legge regionale introduce un meccanismo volto a garantire che, nell'attribuzione dei dieci seggi del premio, vi sia l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione.

[Articolo 6, comma 4, della l.r. n. 2/2005]

In particolare, viene stabilito che, qualora in una o più circoscrizioni non sia naturalmente scattato un seggio sulla base delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 2/2005, si assegna, d'ufficio, per ogni circoscrizione ove non risulti eletto almeno un candidato, un seggio alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle collegate al Presidente eletto. Corrispondentemente, la norma prevede l'introduzione di un meccanismo di sottrazione di seggi, a partire da quello attribuito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2005, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione.

Nel caso in cui non vi siano seggi del premio assegnati all'interno del gruppo o dei gruppi di liste collegati al Presidente eletto o non siano sufficienti (ipotesi verificabile nel caso in cui scatti il premio di minoranza previsto alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2005), il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale collegata al Presidente eletto che, in sede di CUR, abbia ottenuto il seggio con il resto o la cifra elettorale minore. Qualora, poi, in sede di CUR non siano stati assegnati seggi alle liste collegate al Presidente (perché assegnati tutti con quoziente intero in sede circoscrizionale), il seggio è sottratto direttamente alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.

[Articolo 6, comma 4, della l.r. n. 2/2005]

§ VI. – Scheda elettorale e preferenza di genere. Modalità di voto.

VI.I. Descrizione della scheda.

La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione avviene su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione³⁴.

[Articolo 5-bis, comma 1, della l.r. n. 2/2005]

In conseguenza dell'abolizione della lista regionale, la legge regionale n. 10/2017 ha introdotto le necessarie disposizioni concernenti la composizione della scheda elettorale. Nello specifico, è stabilito che in quest'ultima sia raffigurato, in un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe utilizzabili per indicare le preferenze. Alla destra del rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato alla carica di Presidente, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti dentro un secondo rettangolo più ampio con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente ed il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi all'interno della scheda elettorale è definita mediante

³⁴ Il modello di scheda elettorale è stato approvato con il decreto del Presidente della Regione n. T00225 del 4 dicembre 2017.

sorteggio.

[Articolo 5-bis, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

VI.II. Modalità di voto e preferenza di genere.

La legge regionale indica in modo chiaro le modalità di espressione del voto da parte degli elettori, così da diminuire le possibilità di contestazione in sede di scrutinio, compresa la possibilità del c.d. “*panachage*” o voto disgiunto.

In particolare l’elettore può scegliere di votare:

- per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

[Articolo 5-bis, comma 3, lettera a), della l.r. n. 2/2005]

- per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

[Articolo 5-bis, comma 3, lettera b), della l.r. n. 2/2005]

- disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

[Articolo 5-bis, comma 3, lettera c), della l.r. n. 2/2005]

- per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a

favore del candidato Presidente collegato.

[Articolo 5-bis, comma 3, lettera d), della l.r. n. 2/2005]

Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

[Articolo 5 bis, comma 5, della l.r. n. 2/2005]

Relativamente al voto espresso in favore della lista circoscrizionale, l'elettore può esprimere fino a due preferenze ma, in tale caso, la seconda preferenza deve essere riservata ad un candidato di sesso diverso dal primo, pena l'annullamento della stessa.

[Articolo 5-bis, comma 4, della l.r. n. 2/2005]

Si tratta della c.d. preferenza di genere, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), numero 1), della legge n. 165/2004, come modificato sul punto dalla legge n. 20/2016, quale principio fondamentale in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.